

ALLEGATO "A"



***Comune di Montopoli in Val d'Arno
Provincia di Pisa***

Regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti (Tari)

REGOLAMENTO TARI 2023 MODIFICATO DEFINITIVO

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

Articolo 3 – Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4 – Presupposto per l'applicazione del tributo – Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

Articolo 5 – Soggetti passivi

Articolo 6 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Articolo 7 – Esclusioni particolari - Produzione di rifiuti speciali

Articolo 8 – Superficie degli immobili

TITOLO III - TARIFFE

Articolo 9 – Costo di gestione

Articolo 10 – Piano Finanziario

Articolo 11 – Determinazione della tariffa

Articolo 12 – Articolazione della tariffa

Articolo 13 – Tariffa per le utenze domestiche

Articolo 14 – Occupanti le utenze domestiche

Articolo 15 – Tariffa per le utenze non domestiche

Articolo 16 – Classificazione delle utenze non domestiche

Articolo 17 – Scuole statali

Articolo 18 – Tributo giornaliero

Articolo 19 – Tributo provinciale

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 20 – Mancato svolgimento del servizio

Articolo 21 – Riduzioni per le utenze domestiche

Articolo 22 – Riduzioni per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico

Articolo 23 – Agevolazioni per le utenze domestiche

Articolo 24 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Articolo 25 – Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche

Articolo 26 – Esclusione della quota variabile per le utenze non domestiche per sospensione o cessazione dell'attività

Articolo 27 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

Articolo 28 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

Articolo 29 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Articolo 30 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

Articolo 31 – Risposta alle richieste di attivazione del servizio

Articolo 32 – Risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio

Articolo 33 – Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

Articolo 34 – Funzionario responsabile

Articolo 35 – Verifiche ed accertamento

Articolo 36 – Sanzioni ed interessi

Articolo 37- Riscossione

Articolo 38- Rimborsi e compensazione

Articolo 39 – Rateizzazioni degli avvisi bonari TARI

Articolo 40 – Importi minimi

Articolo 41- Contenzioso

Articolo 42 – Riscossione coattiva

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43 – Trattamento dei dati personali

Articolo 44 – Norme di rinvio

Articolo 45 – Entrata in vigore e norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI, di cui ai commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio.
2. La tassa sui rifiuti (TARI) ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 della L. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti

Articolo 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La gestione e classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 30/04/2006 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4

Presupposto per l'applicazione del tributo -Locali ed aree scoperte soggette al tributo

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo o fatto, di unità immobiliari o singoli locali e/o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fine del presente Titolo sono:
 - unità immobiliari, ancorché definite da semplici locali, i manufatti di qualsiasi genere e tipologia eretti sul suolo o ricavati nel sottosuolo, anche se non legittimi ai sensi delle norme urbanistico-edilizie vigenti, ancorché suddivisi in locali distinti, questi intesi quali strutture chiuse o chiudibili da ogni lato o su tre lati verso l'esterno;
 - aree scoperte, le superfici prive di manufatti o di strutture edilizie, sia spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - aree pertinenziali, le superfici messe in rapporto durevole ed esclusivo a servizi di fabbricati, nel limite della capacità edificatoria esistente al momento della realizzazione di quest'ultimo;
 - utenze domestiche: tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze;
 - utenze non domestiche: tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Per le utenze domestiche e non domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete (acquedotto, energia elettrica, gas, ecc.) costituiscono prova dell'uso dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
4. Per le utenze non domestiche la medesima prova è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti di atti di assenso o di autorizzazione per l'esercizio di attività nell'immobile ovvero quando l'attività è comunque conseguente ad asseverazioni e/o dichiarazioni del titolare o suoi aventi causa.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatte salve le esclusioni totali o parziali di cui ai successivi articoli 6 ed 7.

Articolo 5

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e non domestici.
2. I possessori, gli occupanti o i detentori di tali locali od aree scoperte sono obbligati al pagamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzazione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva
2. Sono escluse dalla tassazione le superfici:
 - delle unità immobiliari per le quali sia stato rilasciato o asseverato titolo edilizio per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che presuppongono l'allontanamento degli occupanti, per tutto il periodo in cui i lavori sono realizzati fino alla data di denuncia fine lavori e, in assenza di questa, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di rilascio o asseverazione del titolo edilizio;
 - dei volumi tecnici, adibiti esclusivamente e totalmente a questa funzione, quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigo, locali per stagionatura ed essiccazione, silos, ecc;
 - delle utenze domestiche nel caso in cui i locali siano privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;

- delle utenze non domestiche per le quali oltre all'assenza di tutte le utenze attive ai servizi di rete e non arredati occorre che in relazione a tali locali non siano stati rilasciati atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- dei locali e gli ambienti adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione per la parte con altezza inferiore a 1,5 m, nonchè balconi e terrazze di utenze domestiche purchè non chiusi su almeno tre (3) lati verso l'esterno;
- delle aree di rimessaggio di macchinari e attrezzature agricole appartenenti a soggetti aventi qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale;
- delle aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- degli edifici religiosi strettamente connessi all'esercizio del culto, fermo restando che sono soggette alla tassa tutti i locali e aree accessorie quali canoniche, refettori, magazzini, con l'esclusione dei locali e aree scoperte ricadenti nella casistica generale del presente comma;
- degli edifici e i locali utilizzati esclusivamente dalle associazioni senza scopo di lucro, le onlus e gli enti non commerciali, destinate allo svolgimento delle attività istituzionali e non di natura commerciale, purché si avvalgono di prestazioni rese da personale volontario senza alcun corrispettivo;
- delle aree di parcheggio pubblico o di uso pubblico, ivi compreso i parcheggi di relazione; sono viceversa soggetti alla tassa le aree e i locali destinati a parcheggio privato e per i quali venga fatto pagare il pedaggio di sosta;
- delle aree destinate allo svolgimento di giochi sportivi e gare amatoriali, quali campi da calcio, rugby, baseball, basket, pallavolo, bocciodromi, ecc., fermo restando che sono soggette alla tassa tutti i manufatti a sussidio quali: spogliatoi, bagni-wc, gradinate, uffici, biglietterie, punti ristoro, ecc.
- degli impianti di lavaggio automezzi;
- delle aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- delle aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- delle aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- delle aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- delle zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- delle aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;

2. Le circostanze che danno origine al presupposto per l'esclusione devono essere indicate nella dichiarazione originaria o a seguito di dichiarazione di variazione, e devono essere oggettive, motivate e riscontrabili in caso di sopralluogo, ovvero riscontrabili da idonea

documentazione quale dichiarazione di inagibilità/non abitabilità, sospensione o cessazione di attività produttive, ecc..

Articolo 7

Esclusioni particolari - Produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo rientrano in tale fattispecie:

a) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;

b) le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C.;

c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le camere di degenza e di ricovero, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

Nel caso delle attività di produzione industriale ed artigianale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3, come ad esempio i locali destinati ad uffici, mense, spogliatoi, bagni, wc, ecc., ove di norma si producono rifiuti urbani.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta l'abbattimento del 30%.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1, rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ed ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini

sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, e nell'ipotesi di cui al comma 2, il contribuente è tenuto a presentare ogni anno, entro il termine della presentazione della dichiarazione fissato dal presente regolamento, la seguente documentazione, ad eccezione di quella di cui alla successiva lettera a):

a) denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di applicazione della tassa, di una copia del contratto stipulato con la ditta che cura lo smaltimento e il trattamento o, in assenza di quest'ultimo, dell'attestazione di avvenuto conferimento dei rifiuti speciali rilasciati da parte della ditta che cura lo smaltimento e il trattamento con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali;

c) modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione.

5. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

6. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

Articolo 8

Superficie degli immobili

1. In sede di prima applicazione della TARI, istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013, a partire dal 01/01/2014, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, la superficie tassabile è determinata dalla *superficie utile netta* (calpestabile) delle unità immobiliari o dei locali, ovvero della superficie libera delle aree aperte misurata al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.

3. A seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, consistente in un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i datai catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la

numerazione civica interna ed esterna, la superficie tassabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R n. 138/1998, con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (categorie catastali D, E ed F) e per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

7. Ai fini del comma 1:

a. Nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche o private sono computati: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.

b. Per gli impianti di distribuzione l'area sulla quale si esplica il presupposto è quella della superficie sottostante, in proiezione ortogonale, la pensilina, fermo che sono soggette alla tassa anche tutti i manufatti accessori e complementari dell'attività, quali: chiosco gestore, bar ristoro, bagni-wc; le aree di pertinenza risultanti sono invece escluse.

c. Per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico.

8. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

TITOLO III - TARIFFE

Articolo 9

Costo di gestione

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205, secondo la tempistica della loro applicazione stabilita dalle norme di legge e/o dai provvedimenti della medesima Autorità e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. Il predetto costo è quantificato sulla base dell'importo annualmente versato dal competente Ministero, ai sensi dell'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, all'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e di cui ai provvedimenti emanati dall'ARERA ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205.

Articolo 10

Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal nuovo metodo tariffario (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla determina n. 2/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Articolo 11

Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e del presente regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, in conformità al piano finanziario, entro il termine del 30 aprile così come prevede l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito dalla Legge n. 15 del 25/02/2022. Nell'ipotesi in cui il Bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell'allegato I del DPR 158/99 comprensiva di ulteriori

articolazioni della medesima tipologia.

Articolo 12

Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 di cui al D.P.R. n. 158/1999.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e della determinazione ARERA n. 2/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158. A decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 e della determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021 e successive modificazioni ed integrazioni per la determinazione delle tariffe del tributo si fa riferimento a quanto nella stessa previsto;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1999, n. 158. A decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione dell'ARERA n. 363/2021 e della determinazione dell'ARERA n. 2/2021 la determinazione della quota fissa e di quella variabile avviene secondo quanto dalla stessa stabilito.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, da effettuarsi secondo criteri razionali, indicando il sistema adottato;

b. i coefficienti *K_b*, *K_c* e *K_d* previsti dall'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 utilizzati per il calcolo delle tariffe.

4. Il comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione stabilita dall'ARERA ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Articolo 13

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 14

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
2. Nel nucleo familiare devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. Fatti salvi i casi di esclusione di cui al successivo comma, sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
5. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di 2 unità, fatti salvi accertamenti di dati diversi emergenti da incrocio di dati statistici e altri documenti presenti presso l'Amministrazione Comunale ed altri enti.
7. Le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune, ovvero utenze non domestiche in mancanza delle predetta condizione.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento, con salvaguardia di eventuale conguaglio, attivo o passivo, nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 15

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria annuale.

Articolo 16

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. La classificazione delle utenze non domestiche ai fini dell'individuazione della tipologia tariffaria è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
5. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

Articolo 17

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

Articolo 18

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque, occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è prevista una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di uno stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi, contestualmente al versamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 160/2019 al momento della richiesta di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.
4. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
5. A decorrere dall'anno 2021, la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della legge 160/2019.

Articolo 19

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 20

Mancato svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 21

Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art.1, comma 659 della Legge 27/12/2013 n. 147, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è ridotta:

a) del 30%, sia nella quota fissa che in quella variabile, per le unità immobiliari ricavate all'interno di fabbricati rurali destinati ad uso abitativo per soggetti aventi qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, all'esterno del perimetro urbanizzato come delimitato dallo strumento urbanistico generale vigente;

b) del 30%, sia nella quota fissa che in quella variabile, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;

c) del 30%, sia nella quota fissa che in quella variabile, per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 183 giorni dell'anno, all'estero.

2. Ai sensi del D.L. del 28/03/2014 n. 47, articolo 9-bis, convertito nella Legge n. 80 del 23/05/2014, la Tari dovuta è ridotta, sia nella quota fissa che in quella variabile, di due terzi della tariffa base, per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e comma 2, del presente articolo, decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa richiesta di riduzione.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Articolo 22

Riduzioni per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dall'art. 1, comma 658 della Legge 27/12/2013 n. 147. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata.

2. Per le utenze domestiche, che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico, è applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 15% . Gli occupanti devono inoltre essere in possesso di orto e/o giardino, di pertinenza dell'abitazione occupata, adiacente o nelle immediate vicinanze della stessa, oppure essere in possesso di compostiere, oppure essere in possesso di una concimaia, ove esistente l'omonimo manufatto destinato allo scopo. L'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

3. Ai fini della riduzione prevista per il compostaggio, è necessario che gli utenti dichiarino l'impegno a compostare autonomamente tutta la frazione organica biodegradabile umida e vegetale presente nei rifiuti urbani prodotti e l'accettazione incondizionata alla verifica e al controllo, da parte dei soggetti incaricati, sulla effettiva pratica del compostaggio domestico, a pena di decadenza del beneficio.

4. Il beneficio di cui al comma 2, del presente articolo, decorre dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa richiesta di riduzione, alla quale deve essere allegata idonea documentazione che comprovi la condizione per la quale la riduzione viene richiesta. La riduzione in oggetto cessa di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 23

Agevolazioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013 n. 147, per le utenze domestiche la tariffa del tributo, è ridotta:

a) del 30% nella quota fissa della tariffa per i nuclei familiari composti esclusivamente da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non sia utilizzata da altri soggetti;

b) del 30% nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa per i nuclei familiari che comprendono nel proprio nucleo soggetti affetti da gravi handicap certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992;

c) del 40%, sia nella quota fissa che in quella variabile per le unità immobiliari detenute o occupate da nuclei familiari in condizione di accertata indigenza, su certificazione dell'ufficio politiche sociali.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 682 della Legge 27/12/2013 n. 147, per le utenze domestiche la tariffa del tributo è ridotta:

- a) del 30%, sia nella quota fissa che nella quota variabile della tariffa, per le utenze con numero componenti il nucleo familiare pari a 5 o superiore a 5 e con valore dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari o inferiore a 10.000,00 Euro;
- b) del 15%, sia nella quota fissa che nella quota variabile della tariffa, per le utenze con numero componenti il nucleo familiare pari a 5 o superiore a 5 e con valore dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) tra 10.000,01 Euro ed 15.000,00 Euro;
- c) del 40%, sia nella quota fissa che in quella variabile della tariffa, per le unità immobiliari detenute o occupate da un numero massimo di tre persone con più di 65 anni di età posti in quiescenza e con valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 8.900,00 Euro;
2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa richiesta di riduzione, alla quale deve essere allegata idonea documentazione che comprovi la condizione per la quale la riduzione viene richiesta. Le riduzioni in oggetto cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) del presente articolo, si applicano subordinatamente alla presentazione di richiesta motivata e dichiarazione ISEE da presentarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno al fine di avere l'applicazione della riduzione dal 1° gennaio dell'anno di riferimento cui si riferisce la tassa.
4. La riduzione di cui al comma 1, lettera c), si applica subordinatamente ad accertamento e successiva certificazione dell'ufficio politiche sociali da presentarsi da parte dello stesso entro il 31 ottobre di ciascun anno, in tal modo il soggetto segnalato potrà avere l'applicazione della riduzione in esame dal 1° gennaio dell'anno di riferimento cui si riferisce la tassa.

Articolo 24

Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa del tributo, sia nella parte fissa che in quella variabile, per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare. Le riduzioni di cui al periodo precedente competono solo se le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa richiesta di riduzione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Articolo 25

Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche la tariffa del tributo è ridotta:

- a) del 50%, sia della quota fissa che di quella variabile, per le *start-up innovative* come definite dall'art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012 e ss. mm. dd ii.;
- b) del 30% sia della quota fissa che di quella variabile, per l'imprenditoria giovanile, intesa come quella facente capo alle nuove utenze determinate dalle attività avviate dal 1° gennaio 2016 da parte di titolari tutti di età compresa tra i 18 e i 36 anni;
- c) del 30% sulla componente fissa per i pubblici esercizi, circoli privati e esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, che dismettano le *slot machine*, per un periodo di tre anni dall'avvenuta dismissione;

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa richiesta di riduzione, alla quale deve essere allegata idonea documentazione che comprovi la condizione per la quale la riduzione viene richiesta.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 26

Esclusione della quota variabile per le utenze non domestiche per sospensione o cessazione dell'attività

1. Per le utenze non domestiche che sospendano l'attività, con regolare comunicazione allo Sportello per le Attività Produttive (SUAP), e mantengano l'arredo e/o attivo almeno uno dei servizi pubblici a rete (acquedotto, energia elettrica, gas, ecc.) con la proprietà dei locali interessati in capo alla persona giuridica titolare dell'attività sospesa la tassa è applicata per la sola componente fissa, mantenendo la categoria non domestica.

2. Per le utenze non domestiche che cessino l'attività, con regolare comunicazione allo Sportello Per le Attività Produttive (SUAP), e mantengano l'arredo e/o attivo almeno uno dei servizi pubblici a rete (acquedotto, energia elettrica, gas, ecc.) con la proprietà dei locali interessati in capo a soggetto diverso da quello titolare dell'attività cessata, la tassa è applicata applicando la tariffa della categoria 3 delle utenze non domestiche, relativa ai magazzini senza alcuna vendita diretta.

3. L'agevolazione di cui al commi 1 del presente articolo, non opera nel caso in cui la sospensione dell'attività sia disposta in caso di applicazione di sanzioni per violazione in materia di commercio e attività produttiva.

Articolo 27

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 28

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2021, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, sia all'Ufficio Tributi che all'Ufficio Ambiente, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta);
- g) l'impegno a restituire le attrezzature in uso quali cassoni, containers;
- h) il soggetto con il quale è stato stipulato apposito contratto.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il 31 gennaio è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

10. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, l'ufficio tributi procede a comunicare l'esito della verifica all'utente.

Articolo 29

Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è concessa per una percentuale pari al 50% della quota variabile purchè il quantitativo dei rifiuti urbani avviati a recupero sia costituito da almeno la metà della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coefficiente (Kd) previsto dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie soggetta a tassa.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati a riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno allegare:

a) copia dei formulari di identificazione dei rifiuti;

b) copia delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento.

5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

6. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

7. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 5, l'ufficio tributi procede a comunicare l'esito della verifica all'utente.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Articolo 30

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello predisposto dallo stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni da quando:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o infine, tramite lo sportello on line (se presente). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta l'indicazione del sito internet del soggetto gestore dei rifiuti dal quale possono essere acquisite le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità.

4. La dichiarazione non è dovuta nel caso di modifica del numero dei componenti il nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento della tassa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.

6. La dichiarazione deve essere presentata per le utenze domestiche nel caso di residenti

da uno qualunque degli occupanti facente parte della scheda di famiglia, mentre nel caso di non residenti dal possessore o dal detentore a qualsiasi titolo; per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in essa si svolge;

7. La dichiarazione sia originaria, di variazione o di cessazione deve contenere i seguenti elementi minimi:

Utenze domestiche

a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;

b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

c) Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

d) Numero degli occupanti;

e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;

g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;

b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

8. Se la dichiarazione di cessazione viene presentata entro 90gg dal verificarsi della stessa, la tassa dovuta viene computata dal giorno di effettiva cessazione, altrimenti se la dichiarazione di cessazione viene presentata oltre i 90gg dal verificarsi della stessa o oltre l'anno in cui è intervenuta, nell'anno in cui è intervenuta la cessazione la tassa è comunque dovuta, mentre la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione, od il possesso di locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla

destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione della tassa sui rifiuti, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) o della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/07/2000, n. 212.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 31

Risposta alle richieste di attivazione del servizio

1. La risposta alle richieste di attivazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente ed il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio;

2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.

3. Il tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 32
Risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio

1. Le risposte alle richieste di variazione o cessazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nelle stesse i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o la cessazione del servizio;
2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti secondo le modalità indicate al comma 8 dell'articolo 30 del presente Regolamento.
3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 30, comma 2, del presente Regolamento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
3. Il tempo di risposta alle richieste di cessazione e di variazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 33
Presentazione di reclami, di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 34

Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 35

Verifiche ed Accertamento

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine il funzionario responsabile del tributo può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della tassa sui rifiuti il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento emesso dopo il 1° gennaio 2020 è disciplinato dalle norme contenute nell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160.
 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità consentite dalle vigenti disposizioni normative in materia.
 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità per le quali non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è intervenuta la loro definitività.

Articolo 36

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa sui rifiuti risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, comma 1 let. a), del presente regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti

norme di legge.

Articolo 37

Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della legge 27/12/2013 n. 147 e dall'art. 2-bis del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016 n. 215, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (modello F24) o altre forme ammesse dalla legge.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibili sugli elenchi ufficiali delle PEC. L'avviso di pagamento riporta inoltre tutti gli altri elementi richiesti ai fini della trasparenza dalla deliberazione dell'ARERA n. 444 del 31/10/2019 ed eventuali altri successivi provvedimenti della medesima Autorità, secondo la decorrenza stabilita dalla legge o dalla medesima Autorità.

3. Nel caso in cui l'importo complessivo dell'avviso di pagamento della Tari sia inferiore od uguale ad € 30,00, sarà allegato allo stesso un unico modello di pagamento.

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi scadenze il 30 giugno, il 30 settembre, il 31 dicembre ed il 28 febbraio dell'anno successivo, o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata del tributo. Le scadenze annuali del tributo possono essere modificate in caso di particolari esigenze o comunque per consentire ai contribuenti di ricevere gli avvisi di pagamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, come modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, il versamento delle rate scadenti prima del 1 dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili nell'anno precedente. Il versamento delle rate scadenti dopo il 1 dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili per l'anno di riferimento, con conguaglio su quanto già versato.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'invio dell'avviso di pagamento di cui al comma 2 del presente articolo, il Comune provvede all'invio di appositi avvisi di pagamento all'inizio dell'anno successivo. In tale

caso il tributo può essere versato in un'unica rata per importi minori od uguali ad € 100,00 ed in due rate per importi maggiori ad € 100,00.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, all'invio di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nell'art. 35, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147, l'applicazione degli interessi di mora ed il recupero delle spese previsto dalle vigenti normative.

8. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del taxa possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 38

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il contribuente può altresì richiedere la compensazione del credito sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate. La compensazione in ogni caso può avvenire solo con le somme dovute per il medesimo tributo a cui si riferisce il credito.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 39

Rateazioni degli avvisi bonari TARI

1. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere la rateazione dell'avviso di pagamento della TARI, di cui all'articolo 37 del presente regolamento, presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.
2. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi 2 anni.

3. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di inammissibilità del diritto alla rateazione entro il termine di scadenza dell'ultima rata dell'avviso di pagamento bonario di cui all'articolo 37, comma 4, del presente regolamento.

3. L'importo da versare sarà suddiviso in ulteriori rate, rispetto a quelle previste dall'art. 37, comma 4, del presente regolamento, il cui ammontare non può essere inferiore ad € 50,00.

Articolo 40

Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. Analogamente non si procede al rimborso di somme inferiori al predetto importo.

2. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 5,00.

Articolo 41

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546

Articolo 42

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, coattivamente secondo le modalità consentite dall'ordinamento Statale e dal Regolamento Generale delle Entrate dal Comune.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 e del Regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.).

Articolo 44

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Articolo 45

Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023 e sostituiscono le norme del Regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 30/06/2021 , le quali restano comunque in vigore relativamente ai periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.